

Ancora sulla pregiudizialità logica; considerazioni a margine della ordinanza n. 27927/2024
della Corte di cassazione¹

1. Le categorie della <<pregiudizialità tecnica>> e della <<pregiudizialità logica>> sono definite in modo chiaro dalla dottrina relativamente alla struttura, all'ambito di applicazione e alla disciplina (dapprima, Satta, Menchini e, successivamente, Luiso, Motto, Proto Pisani).

La <<pregiudizialità in senso logico>> (Satta) o <<pregiudizialità logica>> (Menchini) individua la relazione tra il rapporto giuridico (complesso) stipite, reale oppure obbligatorio, e la pluralità delle situazioni giuridiche elementari che lo compongono (diritti, obblighi, poteri, facoltà); si pensi alla proprietà, al rapporto di lavoro, al rapporto di locazione, al rapporto di compravendita e ai diritti ed obblighi che da tali rapporti scaturiscono. Quando è dedotto in giudizio un singolo effetto (si consideri, ad esempio, la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo della vendita), il <<regolamento giuridico>> imposto dal giudicato ricomprende il rapporto madre, nella sua esistenza, validità e qualificazione giuridica; ciò dipende non dall'accertamento dello stesso, esplicito o implicito, avente autorità di giudicato, ma dall'effetto precettivo e regolamentare della pronuncia concernente la situazione giuridica fatta valere, poiché l'assetto attribuito ad essa dalla sentenza coinvolge, con forza disciplinatrice, il rapporto e, *in parte qua*, gli altri effetti che ne derivano.

Dunque, il tema è non se il rapporto giuridico fondamentale è conosciuto *incidenter tantum* ovvero è accertato *principaliter*, ma, piuttosto, il suo necessario coinvolgimento nella sfera di efficacia della sentenza, in funzione della idoneità di questa a rendere il <<regolamento>> del diritto fatto valere, il quale, dopo e in conseguenza del processo, deve costituire, sul piano sostanziale, <<regola di condotta>> per le parti.

¹ Relazione tenuta presso la Corte di cassazione il giorno 2 aprile 2025 nell'incontro di analisi e commento dell'ordinanza della terza sezione n. 27927 del 2024.

La <<pregiudizialità in senso tecnico>> (Satta) o <<pregiudizialità tecnica>> (Menchini) è la relazione tra due rapporti giuridici, attributivi di distinti e autonomi beni della vita, uno dei quali è fatto costitutivo oppure impeditivo, modificativo o estintivo dell'altro. Nel primo caso (un rapporto giuridico funge da fatto costitutivo di un altro), ricorre una connessione per <<pregiudizialità-dipendenza>> (esempio: lo stato civile rispetto agli alimenti; la proprietà del fondo dominante rispetto alla servitù a favore di esso; la proprietà del bene danneggiato rispetto al diritto al risarcimento del danno); nel secondo caso (un rapporto giuridico è fatto modificativo o estintivo di un altro) si ha connessione per <<incompatibilità>> (esempio, il diritto di uso o di abitazione rispetto alla piena proprietà).

Il giudicato formatosi sul rapporto giuridico dipendente o principale ha efficacia regolamentare autonoma, che non richiede il coinvolgimento del rapporto pregiudiziale o incompatibile; l'assetto relativo al primo rapporto non ha alcun effetto condizionante o conformativo in ordine al secondo, in quanto i due rapporti hanno ad oggetto beni giuridici differenti.

Il rapporto pregiudiziale o incompatibile è colpito dalla preclusione del dedotto e del deducibile; esso può essere oggetto di un successivo accertamento, anche opposto rispetto a quello eventualmente reso, quante volte, nel secondo processo, non sia in discussione il rapporto giuridico già accertato.

Nel giudizio relativo al rapporto dipendente e principale, il rapporto pregiudiziale e quello incompatibile, dedotti in via di eccezione, sono conosciuti *incidenter tantum*; essi sono accertati con efficacia di giudicato, soltanto per volontà di legge o per domanda di parte (art. 34 c.p.c.).

1.1. Spostando l'attenzione sulla giurisprudenza, l'ordinanza interlocutoria della terza sezione (ordinanza 18 settembre 2024, n. 27927) osserva che la Corte di cassazione distingue tra due

tipi di questioni pregiudiziali: a) questioni pregiudiziali in senso logico; b) questioni pregiudiziali in senso tecnico².

L'ordinanza aggiunge che, per orientamento consolidato, avviato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 5 luglio 1975, n. 2619: i) la <<questione pregiudiziale in senso logico>> (o punto pregiudiziale) consiste in circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e deve essere decisa necessariamente *incidenter tantum*; ii) la <<questione pregiudiziale in senso tecnico>> consiste in circostanze distinte e indipendenti dal fatto costitutivo della domanda, costituisce un presupposto giuridico del fatto costitutivo della domanda, può dare luogo ad un giudizio autonomo ed alla formazione della cosa giudicata.

Viene richiesto l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, in quanto "la disamina della giurisprudenza di legittimità rivela che, per distinguere le pregiudiziali in senso tecnico da quelle in senso logico, talvolta si privilegia, ma talaltra si svaluta, il requisito della *suscettibilità della questione pregiudiziale a dare luogo ad un giudizio autonomo*" (punto 4.3.); in particolare, in non pochi precedenti (riportati al punto 4.3.1.), sarebbe stata ravvisata la sussistenza di una <<questione pregiudiziale in senso logico>>, benché la questione condizionante avesse ad oggetto "la titolarità di un diritto reale o di una privativa industriale", ossia una situazione giuridica "per definizione suscettibile di dar luogo a giudizi autonomi"³.

Occorre premettere che l'ordinanza richiama una giurisprudenza risalente (le sentenze più recenti sono del 2013 e del 2019) e non tiene conto di quella più prossima, formatasi in

² Appare opportuno ricordare la vicenda processuale. Il giudizio aveva ad oggetto, nell'ambito di una più ampia lite successoria, la individuazione del titolare del diritto all'indennizzo, scaturente da più contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal *de cuius* con una compagnia di assicurazione svizzera; la decisione della causa tra i più pretendenti (riconoscimento della spettanza del credito) dipendeva dalla interpretazione del contratto assicurativo, sì che si era posto il problema se tale questione dovesse essere risolta con efficacia di giudicato, nel qual caso: i) sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti della compagnia svizzera; b) avrebbe operato una clausola contrattuale che devolveva alla giurisdizione svizzera ogni giudizio relativo al contratto. Dunque, l'oggetto del processo era dato dall'accertamento dell'esatto beneficiario dell'indennizzo assicurativo dovuto dalla compagnia e la (asserita) questione pregiudiziale era rappresentata dalla interpretazione ed applicazione del contratto assicurativo.

³ La terza sezione osserva anche che "sul piano teorico, è arduo spiegare come una questione possa, nello stesso tempo, essere "*indipendente*" dal fatto costitutivo della domanda ma costituirne un *presupposto giuridico*".

tema di limiti oggettivi del giudicato, che ricostruisce le due categorie negli stessi termini della dottrina.

Inoltre, i provvedimenti presi in considerazione dalla terza sezione: i) sono resi con riguardo alla risoluzione di una questione di rito (giurisdizione, competenza, sospensione); ii) richiamano sì la pregiudizialità logica, ma si tratta di un mero *obiter dictum*, posto che la *ratio decidendi* è costituita non da tale affermazione, ma, piuttosto, dal riconoscimento che, nel caso di specie, non vi fosse la necessaria domanda di parte o difettesse l'interesse ad una pronuncia con efficacia di giudicato,

In alcune ipotesi, la pregiudiziale ha ad oggetto l'accertamento della proprietà di un bene, al fine di stabilire: i) il soggetto obbligato al risarcimento dei danni per il danneggiamento della cosa (Cass., sez. III, ord. 12 luglio 2005, n. 14578)⁴ o ad effettuare interventi manutentivi necessari alla rimozione di parti pericolanti di un edificio (Cass., sez.un., ord., 2 novembre 2019, n. 28331)⁵; ii) il titolare del diritto al risarcimento dei danni causati a un bene mobile (Cass., sez.un., 5 luglio 2011, n. 12650)⁶.

In un altro caso, è stata negata la sospensione del giudizio (dipendente) di contraffazione del brevetto in ragione della contemporanea pendenza della causa di nullità del brevetto (pregiudiziale) pendente di fronte ad altro giudice, in quanto “la decisione della questione

⁴ L'ordinanza n. 14758 del 2005 è resa in un regolamento di competenza; la Corte di cassazione afferma che “essendo non controverso che nessuna delle parti in lite ha chiesto, con efficacia di giudicato, l'accertamento della propria qualità di proprietario (o di non proprietario) del muro dal cui crollo hanno risentito pregiudizio gli attori, è palese che il giudice di pace, cui è rimesso un accertamento *incidenter tantum*, cioè inidoneo ad acquisire efficacia di giudicato in altri giudizi, quanto alla proprietà del muro in questione, non poteva dichiararsi incompetente a conoscere della controversia *ratione materiae*”.

⁵ Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione davanti al giudice amministrativo di un'ordinanza sindacale con la quale era stata imposta l'esecuzione di taluni interventi su parti di un edificio ed era sorta contestazione tra le parti sulla proprietà (pubblica o privata) di esso; la pronuncia è resa in sede di regolamento di giurisdizione e la Corte di cassazione esclude che sussista la giurisdizione ordinaria per il solo fatto che la decisione della domanda di annullamento dipende dall'accertamento della proprietà dell'immobile cui si riferiscono i lavori prescritti, in quanto tale questione pregiudiziale (civile) può essere risolta *incidenter tantum* dal giudice amministrativo.

⁶ Anche questa pronuncia è stata emessa con riguardo ad una questione di giurisdizione; il processo aveva ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla distruzione di un velivolo iscritto nei registri aeronautici russi; la corte ha riconosciuto esistente la giurisdizione italiana, sul presupposto che la questione pregiudiziale relativa all'individuazione dell'effettivo proprietario (e, quindi, creditore) potesse essere risolta *incidenter tantum*, “non essendo stata proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento della proprietà” ed attesa “la assoluta carenza di prova dell'interesse delle parti a far valere l'accertamento *de quo* con efficacia autonoma anche al di fuori del processo in corso”.

pregiudiziale relativa alla validità del brevetto ben può essere risolta dal giudice di fronte al quale pende la domanda di contraffazione in via incidentale, senza che sia prospettabile l'eventualità di un contrasto di giudicati, considerato che tale decisione non è idonea ad assumere autorità di giudicato”⁷.

Ancora, la Corte (Cass., sez. II, sent., 10 febbraio 2004, n. 2482), al fine di risolvere una questione di competenza, ha escluso che, nel giudizio di condanna al rilascio di un immobile oggetto di legato, la qualità di legatario dovesse essere accertata con efficacia di giudicato; la sentenza sostiene sì che la questione è pregiudiziale in senso logico, ma aggiunge che la qualità di legatario dell'attore non aveva formato “oggetto di un'esplicita domanda di parte, occorrente, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., per la trasformazione della questione pregiudiziale in causa pregiudiziale”.

Infine, due pronunce hanno come *ratio decidendi* un principio pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina (Montesano, Menchini, Satta), ossia che, per l'ammissibilità della domanda di accertamento incidentale, al pari di ogni altra domanda, deve sussistere l'interesse⁸.

Orbene, queste decisioni ricostruiscono la fattispecie in questi termini: a) è sorta tra le parti contestazione sull'esistenza di un diritto o di uno *status* giuridico che ha carattere pregiudiziale; la decisione di tale questione assume rilievo ai fini della giurisdizione, della competenza, della sospensione del processo; b) la questione ha ad oggetto un elemento che,

⁷ La Corte afferma sì che non sussiste pregiudizialità tecnico-giuridica tra i due giudizi, ma non perché la nullità del brevetto non possa costituire oggetto di un autonomo processo, che, anzi, era già pendente, quanto, piuttosto, perché nel giudizio dipendente, relativo alla contraffazione, la nullità del brevetto non era stata dedotta con domanda riconvenzionale.

⁸ Cass., sez. III, 3 aprile 2013, n. 8093, chiamata a risolvere una questione di competenza, ha affermato che, nel processo avente ad oggetto il diritto di prelazione dell'affittuario, la questione relativa all'esistenza di un contratto di affitto di fondo rustico non dovesse avvenire con autorità di giudicato, posto che “affinché la questione pregiudiziale importi l'instaurazione di una causa pregiudiziale, non è sufficiente che la parte chieda un accertamento con efficacia di giudicato”, dovendo l'istante “dimostrare un suo interesse effettivo che travalichi quello relativo al giudizio in corso”, ossia che “la questione sia idonea ad influire anche su liti future e di prevedibile insorgenza tra le parti”. Lo stesso principio è affermato da Cass., sez. II, ord., 19 giugno 2007, n. 14275, per decidere una eccezione di competenza, con riguardo alla questione relativa all'esistenza di un contratto di affitto agrario avente carattere pregiudiziale rispetto ad un giudizio di divisione ereditaria.

avendo natura di situazione giuridica autonomamente rilevante, è suscettibile di costituire oggetto di un autonomo giudizio; c) essa è decisa con efficacia di giudicato solo se vi è una domanda di parte e se è provata l'esistenza di un interesse effettivo e concreto ad una statuizione con questi effetti, il quale deve essere allegato e provato dall'istante ed è dato dalla idoneità della questione da decidere ad influenzare liti diverse e di probabile insorgenza tra le parti; in caso contrario, la pronuncia avviene *incidenter tantum*; d) non essendo stata proposta domanda di accertamento incidentale o non essendo stato ravvisato l'interesse, la questione è risolta incidentalmente.

Ne segue che questi provvedimenti non solo riguardano fattispecie sicuramente riconducibili alla <<pregiudizialità tecnica>>, ma danno anche atto che, nel caso di specie, la questione concerne situazioni giuridiche soggettive, che, in quanto tali, possono essere oggetto di un autonomo processo.

D'altronde, il concetto e la disciplina della <<pregiudizialità tecnica>> sono pacifici nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Mi limito a ricordare alcune pronunce recenti.

Così, Cass., sez.un., ord., 13 ottobre 2022, n. 30148, che ha deciso un regolamento di competenza avverso un provvedimento di sospensione, precisa che “integra questione pregiudiziale la sussistenza della pregiudizialità tecnica o tecnico-giuridica o in senso stretto qualora vengano in considerazione più rapporti giuridici uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell'altro che da quello dipende (pregiudicato)..l'accertamento di un diritto presuppone l'accertamento dell'altro”.

Più di recente, Cass., sez. II, ord., 22 marzo 2024, n. 7846, la quale ha rimesso gli atti alla prima Presidente per la eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite allo scopo di stabilire la proponibilità, in conseguenza delle difese del convenuto, nelle prime memorie e dopo l'udienza dell'art. 183 c.p.c. (vecchio rito) della domanda di accertamento incidentale, osserva: “ciò che costituisce oggetto di questione pregiudiziale è anche un elemento della

fattispecie del rapporto giuridico oggetto della domanda in quanto integra o un fatto costitutivo oppure un fatto impeditivo, modificativo ed estintivo del diritto soggettivo controverso: nella prima ipotesi, tra le due situazioni sostanziali, ricorre una connessione di pregiudizialità-dipendenza; nella seconda ipotesi ricorre, invece, una connessione di incompatibilità giuridica” (vedi, negli stessi termini, Cass., sez. II, 30 settembre 2022, n. 28478).

Allora, può essere tratta una prima conclusione: non soltanto la giurisprudenza identifica, in modo puntuale e non equivoco, le <<questioni pregiudiziali in senso tecnico>> e applica alle stesse la disciplina stabilita dall’art. 34 c.p.c., ma dottrina e giurisprudenza convergono circa la ricostruzione della figura della <<pregiudizialità tecnica>> rispetto alle caratteristiche strutturali, all’ambito di applicazione, al trattamento processuale (art. 34 c.p.c.).

1.2. Circa la <<pregiudizialità logica>>, l’ordinanza della terza sezione dà conto dell’orientamento più risalente, per il quale “la questione pregiudiziale in senso logico (o punto pregiudiziale) consiste in circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa”, è un “antecedente logico che va risolto *incidenter tantum* rispetto alla decisione della domanda principale che da esso dipende”.

Dunque, essa è data da “circostanze che rientrano nel fatto costitutivo” e “deve essere risolta *incidenter tantum*”; a ben vedere, siamo in presenza non tanto di una <<questione pregiudiziale>>, avente ad oggetto un fatto-diritto, quanto, piuttosto, di una <<questione preliminare di merito>>, avente ad oggetto un mero fatto, per cui, inevitabilmente, la questione va risolta *incidenter tantum*, atteso che “il giudicato non investe i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi (inesistenza del giudicato in punto di fatto)” (Cass., sez. II, 30 settembre 2022, n. 28478).

Tuttavia, la giurisprudenza più recente, formatasi con specifico riferimento alla <<efficacia del giudicato>>, ricorre alla <<pregiudizialità logica>> per individuare la

relazione esistente tra il <<rapporto giuridico fondamentale>> e <<i suoi effetti>> (diritti, obblighi, poteri), allineandosi, così, alla ricostruzione dell'istituto offerta dalla dottrina (oltre a Satta e Menchini, si segnalano Luiso, Motto, Proto Pisani).

Le Sezioni Unite, nelle sentenze gemelle del 12 dicembre del 2014 (n. 26242 e n. 26243), danno conto della <<pregiudizialità logica>> (da tenere distinta dalla <<pregiudizialità tecnica>>), la cui decisione “sarebbe sempre e comunque coperta dal giudicato”, concernente “rapporti complessi e domande in cui il *petitum* è un diritto o un obbligo che è parte di un rapporto giuridico più ampio”, e sottolineano che l'istituto appartiene a pieno titolo a quello dei limiti oggettivi del giudicato (punti 5.2.4, 5.9.).

Numerose sentenze della Corte di cassazione, oltre che di giudici di merito, al fine di stabilire la portata oggettiva del giudicato, fanno leva sulla distinzione tra <<pregiudizialità tecnica>> e <<pregiudizialità logica>>, descrivendola in questo modo.

Riporto quanto si legge in Cass, sez. II, 30 settembre 2022, n. 28478: “un diritto soggettivo può assumere valore, oltre che in sé, anche quale fatto costitutivo ovvero estintivo, modificativo o impeditivo di un'altra situazione soggettiva sostanziale; le situazioni soggettive sono, in tal caso, tra loro connesse, rispettivamente, per ragioni di pregiudizialità-dipendenza (allorché un rapporto è fatto costitutivo dell'altro) e per ragioni di incompatibilità (quando un rapporto è fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altro); nell'uno e nell'altro caso, si parla di pregiudizialità tecnica; in siffatte ipotesi, il giudicato non si estende, sul piano oggettivo, al diritto pregiudiziale dedotto e deducibile in giudizio come fatto costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo, a meno che, come prevede l'art. 34 c.p.c., sulla sua esistenza sia sorta questione e la decisione con autorità di giudicato sia richiesta da una delle parti o dalla legge. Diversamente, invece, è a dirsi per la pregiudizialità logica; in caso di rapporto sostanziale complesso (ad es. il contratto di compravendita), l'attore può far valere (come è accaduto nel caso in esame) solo uno dei molteplici diritti (o loro parti) ... (ad es. il diritto al pagamento del prezzo o di una sua parte ovvero il diritto alla consegna della

cosa), così come, in caso di rapporto obbligatorio a carattere periodico o continuativo (es. rapporto di lavoro subordinato o di mutuo) può far valere un diritto maturato in conseguenza di una parte o un segmento del rapporto considerato nella sua globalità (ad es. la retribuzione maturata in una determinata mensilità o la singola rata del mutuo). In tali ipotesi, quando il rapporto obbligatorio complesso, vale a dire costituito da una pluralità di coppie pretesa-obbligo, come nei rapporti contrattuali sinallagmatici di lavoro subordinato, locazione o compravendita, sia fatto valere non nella sua globalità ma con riferimento ad una sua parte, cioè con riguardo ad uno soltanto dei più effetti che lo compongono e che in esso sono contenuti, la sentenza che accolga la domanda proposta fa stato non soltanto in ordine alla sussistenza della singola pretesa dedotta in giudizio, ma anche (a differenza di quanto previsto dall'art. 34 in tema di pregiudizialità in senso tecnico) sull'esistenza giuridica del rapporto fondamentale da cui trae origine il diritto azionato" (negli stessi termini, per tutte si vedano: Cass., sez. lav., 28 novembre 2017, n. 28415; Cass., sez. II, 9 novembre 2017, n. 26557; Cass., sez. lav., ord., 29 dicembre 2021, n. 41985).

Facendo applicazione di questi principi, ritenuta la sussistenza della pregiudizialità logica, è stato statuito che:

a) il giudicato formatosi in relazione al diritto alle retribuzioni è vincolante, rispetto al riconoscimento della sussistenza di due distinti rapporti di lavoro, sorti in successione cronologica, nel successivo giudizio concernente il diritto al risarcimento del danno che ha titolo nella (asserita) unitarietà del rapporto; il secondo giudice non può dichiarare, neppure in relazione alla diversa domanda di risarcimento del danno pensionistico, l'esistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro, in quanto tale accertamento è in contrasto con il precedente giudicato, che, sebbene in ordine al diritto alla retribuzione, ha riconosciuto l'esistenza di due distinti rapporti di lavoro relativi a momenti temporali differenti (Cass., sez. lav., 28 novembre 2017, n. 28415);

b) il giudicato che ha accolto la domanda di pagamento del corrispettivo di una fornitura, respingendo l'eccezione di nullità del contratto fa stato, circa la non nullità del contratto, anche per motivi diversi, in un posteriore processo in cui è chiesto il pagamento di una seconda fornitura avente titolo nel medesimo contratto (Cass., sez. II, 9 novembre 2017, n. 26557);

c) la sentenza di accoglimento della domanda di adempimento, fa stato, circa l'esistenza, validità ed efficacia del contratto, in successivi processi in cui sono dedotti ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto (Cass., sez. III, sent., 24 marzo 2006, n. 6628).

Allora, può essere formulata una seconda conclusione: la giurisprudenza della Corte, fermo che la questione pregiudiziale in senso tecnico è disciplinata dall'art. 34 c.p.c., accoglie i seguenti principi in ordine alla <<pregiudizialità logica>>: i) tale figura descrive il nesso tra un rapporto obbligatorio fondamentale, che è fonte di una pluralità di coppie di diritti ed obblighi, ed i suoi effetti; ii) l'efficacia del giudicato si estende oltre la specifica coppia pretesa/obbligo azionata ed investe l'esistenza, la validità e la qualificazione giuridica del rapporto; iii) l'accertamento proietta la sua efficacia in tutti gli ulteriori processi aventi ad oggetto altri effetti del medesimo rapporto; iv) le domande relative agli ulteriori diritti/obblighi che trovano origine dal comune rapporto potranno essere accolte o respinte per qualunque ragione, esclusa una riconsiderazione dell'esistenza, validità e qualificazione del rapporto.

Pertanto, non diversamente da quanto abbiamo visto accadere per la <<pregiudizialità tecnica>>, la dottrina e la giurisprudenza prevalente offrono ricostruzioni convergenti circa i caratteri, l'ambito di applicazione e la disciplina della <<pregiudizialità logica>>.

2. Data la dimostrazione, almeno si crede, che le categorie della <<pregiudizialità tecnica>> e della <<pregiudizialità logica>> sono determinate in modo puntuale dalla giurisprudenza, quanto a presupposti, ambito di applicazione ed effetti, appare utile intrattenersi in modo precipuo sulla <<pregiudizialità logica>>.

La teoria della pregiudizialità logica si colloca nell'ambito degli orientamenti, dominanti nella giurisprudenza e oggi maggioritari nella dottrina, tradizionalmente definiti <<estensivi>> della portata oggettiva del giudicato: i) il principio del giudicato sui presupposti logici necessari (o antecedenti logici) della statuizione finale; ii) il principio dell'efficacia regolamentare del giudicato in presenza di situazioni giuridiche a effetti permanenti⁹; iii) la teoria dei nessi teleologici-funzionali in materia di contratti sinallagmatici e di diritti aventi ad oggetto prestazioni corrispettive.

Tali filoni interpretativi hanno trovato la sintesi e la consacrazione nelle sentenze delle Sezioni Unite del dicembre del 2014, le quali hanno sancito che nei giudizi di adempimento e in quelli di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione del contratto l'oggetto del processo è il rapporto giuridico nella sua totalità e che l'autorità del giudicato, in ragione e nei limiti del motivo portante della decisione, si espande all'intero rapporto fondamentale.

Queste teoriche, e in specie quella della pregiudizialità logica, sono fondate sui principi di <<strumentalità>> e di <<corrispettività sostanziale>>: il processo, attesa la sua dimensione strumentale, deve essere fedele specchio del diritto sostanziale e non può produrre alterazioni della disciplina che questo stabilisce circa le situazioni giuridiche materiali.

Le dottrine del diritto civile e del processo civile, sin dal finire dell'ottocento, hanno enucleato la figura del <<rapporto giuridico complesso>> (o fondamentale): esso è l'aggregato di <<situazioni giuridiche elementari>> (diritti, obblighi, poteri, facoltà), che danno contenuto ad una relazione giuridica tra due o più soggetti, di tipo obbligatorio (rapporto di locazione, di società, di lavoro, di compravendita) o reale (proprietà).

⁹ Rientrano in questa figura più fattispecie: le obbligazioni rateali e quelle periodiche o continuative; le situazioni di durata di tipo vuoi assoluto vuoi relativo; le obbligazioni che, pur essendo distinte, in quanto relative a periodi di tempo diversi, dipendono, in tutto o in parte, da elementi che si presentano più volte in modo identico, ossia si ripropongono in maniera simile, se non uguale, con riguardo a più momenti temporali (prestazioni previdenziali, obblighi di imposta).

Per il tramite del rapporto giuridico complesso, è attribuito un regime giuridico unitario ed omogeneo alla pluralità di effetti che da esso scaturiscono e nel quale hanno il comune fondamento; le situazioni giuridiche elementari sono tra loro coordinate, in quanto ciascuna di esse, in relazione funzionale e di interdipendenza con le altre, concorre ad assicurare il raggiungimento dell'unitario e inscindibile scopo economico-sociale (*id est*, il programma negoziale) che le parti hanno inteso realizzare.

I più effetti esprimono, nel loro insieme, un assetto di interessi unico, essi si tengono l'uno con l'altro: o tutti restano al loro posto o, se cade anche soltanto uno di essi, crolla l'intero edificio.

I diritti, gli obblighi e i poteri stabiliti dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile, nel loro insieme, danno contenuto al rapporto di locazione; le obbligazioni (principali) del locatore (art. 1575 c.c.) e le obbligazioni (principali) del conduttore (art. 1587 c.c.), al di là dei casi di sinallagmaticità, sono collegate tra loro da un nesso di reciproca funzionalità e interdipendenza, che ne determina, in modo coordinato, l'esistenza e il contenuto.

Nell'assetto di interessi voluto dal legislatore, l'obbligo del conduttore di dare nei termini convenuti il corrispettivo e di servirsi della cosa per l'uso stabilito nel contratto (art. 1587 c.c.) è inscindibilmente collegato all'obbligo del locatore di consegnare la cosa al conduttore in buon stato di manutenzione e di mantenerla in stato da servire all'uso consentito (art. 1575 c.c.).

Il principio di corrispettività impone al processo di preservare e attuare l'unità e la inscindibilità dell'«ordinamento» voluto dalle parti e garantito dal diritto sostanziale; il processo non può recidere la relazione giuridica qualificata dall'insieme dei contenuti previsti dalle norme sostanziali.

Il processo <<incrinerebbe, disarticolerebbe, deformerebbe>> la realtà sostanziale, se fosse consentito, in un primo giudizio, riconoscere un certo diritto sulla base di una certa qualificazione giuridica del rapporto fondamentale (dichiarato di locazione) e, in un secondo giudizio, relativo ad un altro diritto od obbligo, riconoscere o negare tale diritto, in forza di una differente e incompatibile qualificazione dello stesso rapporto (accertato essere di comodato).

Le situazioni giuridiche esistono non avulse dal rapporto giuridico del quale sono elementi, ma nell'ambito della relazione sostanziale che lega le parti: Tizio non ha un mero credito verso Caio, ma, in quanto locatore, ha il diritto al pagamento del canone; Sempronio non ha la mera pretesa alla restituzione del bene, ma, in quanto proprietario, ha il diritto alla restituzione della cosa posseduta senza titolo da altri.

La sentenza, che è regola del caso concreto e si sostituisce alla norma astratta di legge, riconosce o nega il diritto fatto valere in relazione ad una specifica qualificazione giuridica.

Il giudice, quando accoglie l'azione di rivendicazione, dichiara non l'astratto diritto alla restituzione, ma il diritto del proprietario alla restituzione; il riconoscimento dell'obbligo di consegna è, allo stesso tempo, affermazione della proprietà.

La condanna al pagamento di una somma avviene a titolo di canone di locazione, di corrispettivo della vendita o di restituzione del mutuo.

Ne segue che il giudicato, che accoglie la domanda al pagamento di una prestazione contrattuale, fa stato sulla qualificazione giuridica del rapporto, la quale non può essere disconosciuta in un successivo giudizio concernente ulteriori effetti, e sulla esistenza e validità dello stesso (Cass., sez.un, 13 luglio 2006, n. 15896, con riguardo ad una questione di giurisdizione; Cass., Sez. III, 26 giugno 2015, n. 13207, per la quale, il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto, ottenuto per canoni di locazione non corrisposti, fa stato

circa la validità ed esistenza del rapporto e sulla misura del canone dovuto, impedendo di affermare, in un nuovo giudizio concernente i canoni per altre mensilità, la nullità della clausola di determinazione del canone in misura superiore a quella legale)¹⁰.

Questo principio è stato stabilito, con chiarezza estrema, dalle Sezioni unite, con le sentenze del 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26243, per le quali non può essere dichiarata la nullità del contratto, dopo che in un primo giudizio è stata disposta la condanna all'adempimento (punto 7.3.), ed è applicato, in modo costante e uniforme, dalla successiva giurisprudenza.

Pertanto, accolta una domanda sulla base dell'esistenza e di una determinata qualificazione giuridica del rapporto, una successiva domanda, relativa ad effetti ulteriori e diversi, non può essere rigettata per una differente qualificazione del rapporto (fondamentale) o perché lo si ritiene inesistente o inefficace, ossia in forza di una qualificazione giuridica o di un fatto giuridico preesistente, che avrebbero impedito già l'accoglimento della prima domanda.

3. Per ragioni di completezza, debbono essere esaminati i rilievi critici che sono stati mossi da taluni autori alla teoria della <<pregiudizialità logica>>, i quali possono essere ricondotti a due argomenti.

In primo luogo, viene obiettato che le esigenze di armonia e di coerenza tra le discipline giuridiche dei rapporti sussisterebbero rispetto tanto alla pregiudizialità tecnica quanto alla pregiudizialità logica.

¹⁰Cass., sez. II, 26 settembre 2023, n. 27399 ha sostenuto che il giudicato di annullamento di un preliminare di compravendita esclude che, in un posteriore processo di ripetizione delle prestazioni eseguite in attuazione del contratto, la parte convenuta possa ottenere il rigetto della domanda, deducendo che la vendita immobiliare dissimulasse un mutuo con applicazione di interessi usurari.

Infatti, si dice, che l'aspirazione a realizzare pronunce coerenti è comune anche alle ipotesi di pregiudizialità tecnica: "mi pare difficilmente contestabile che, negato lo *status* di figlio legittimo di Caio rispetto a Mevia e Sempronio, una successiva sentenza che condanni, invece, questi ultimi genitori al mantenimento sia contraddittoria e illogica" (Recchioni).

Ed inoltre: "se l'attore chiede un risarcimento del danno causato alla cosa di sua proprietà, l'eventuale accoglimento della domanda non implica, se non vi sia stata esplicita domanda, anche l'accertamento con forza di giudicato in ordine al diritto reale, con la conseguenza che questo può essere diversamente accertato in altro e futuro processo, ferma restando l'attribuzione del bene della vita avutasi nel primo processo....è evidente come si possa provocare una disarticolazione della realtà sostanziale, un assetto complessivo di effetti diversi, ma connessi, che non è coerente col diritto sostanziale o, se si vuole, non è armonico" (Bove).

A me sembra che si confondano due fenomeni differenti, che hanno implicazioni differenti.

In caso di <<pregiudizialità tecnica>>, si hanno due rapporti distinti e autonomi, che hanno ad oggetto beni della vita diversi; eventuali accertamenti difformi determinano un mero conflitto teorico di giudicati.

Se è attribuito all'attore il diritto al risarcimento del danno per il danneggiamento della cosa, che è stato accertato incidentalmente essere di sua proprietà, la successiva statuizione, che, ad altro fine, nega la proprietà di quel soggetto, non altera <<il regolamento giuridico>> stabilito dalla prima sentenza, in quanto tale regolamento non ricomprende, nella sua efficacia conformativa o implicante, la proprietà; il posteriore disconoscimento della proprietà non pone in discussione l'autonomo e autosufficiente assetto di interessi, che la prima sentenza ha impresso al diritto al risarcimento del danno.

Le cose stanno in modo del tutto diverse per la <<pregiudizialità logica>>.

I più effetti sono funzionali rispetto ad un unitario e inscindibile programma negoziale: “è la logica interna al rapporto giuridico a qualificare come necessario il giudicato rispetto ai vari effetti che ne possono derivare, affrancandolo dall’esplicita richiesta della parte o dalla volontà di legge, sol che si consideri che la funzione del rapporto è, appunto, quella di tenere insieme conseguenze, le quali, altrimenti, vivrebbero di vita autonoma nel mondo sostanziale contraddicendosi e privandosi reciprocamente di giustificazione” (Cass., sez. II, 14 marzo 2017, n.26557).

Al di là dei diritti legati da nessi di corrispettività, rispetto ai quali, trovando la prestazione di una parte remunerazione in quella dell’altra, il vincolo reciproco del giudicato è ammesso pacificamente dalla dottrina, compresi i critici della teoria della pregiudizialità logica (si veda lo stesso Recchioni), il rapporto giuridico fondamentale imprime comunque un qualificato legame di interdipendenza tra i diritti, che si esprime in una relazione di mutuo condizionamento.

Ogni diritto ha la sua causa nell’altro, in quanto entrambi, insieme, sono necessari per la realizzazione dello scopo del contratto; il riconoscimento dell’uno e la negazione dell’altro determinano la <<crisi>> del rapporto, il quale, se mutilato, perde l’equilibrio stabilito dalle norme sostanziali.

Stante il carattere e la funzione del rapporto, non è pensabile che “un soggetto, condannato a pagare la tredicesima con sentenza che ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, nel successivo processo in cui egli fa valere un diritto che nasce dallo stesso rapporto (ad es. il risarcimento del danno per violazione dell’obbligo di fedeltà), si veda eccepito, dalla parte vittoriosa nel primo processo, che tra loro esiste non un rapporto di lavoro dipendente, sibbene un rapporto di lavoro autonomo (che non prevede l’obbligo di fedeltà, ma neppure l’obbligo di corrispondere la tredicesima)” (Luiso).

Dunque, accertamenti non omogenei causano non una mera carenza di armonia o di coerenza, ma, più radicalmente, un vero e proprio <<squilibrio contrattuale>>.

3.1. A questo punto, occorre affrontare la seconda critica: posto che il rapporto giuridico complesso può essere oggetto di autonoma domanda (di accertamento, di nullità, di annullamento, di risoluzione), ogni volta che è proposta l'azione relativa ad un suo effetto (ad esempio, azione di adempimento), il processo ha un doppio oggetto, ossia il rapporto e l'effetto dedotto come *petitum*, con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non sarebbe consentito, applicando l'art. 187, comma 2, c.p.c., definire il giudizio sulla base di una ragione più liquida riguardante in modo esclusivo il diritto singolo (ad esempio, prescrizione), con assorbimento delle questioni relative al rapporto (Recchioni).

La premessa è corretta (il rapporto complesso può essere oggetto di autonoma domanda, sempre che sussista l'interesse ad agire), ma le implicazioni che se ne vogliono trarre sono errate.

Per la teoria della <<pregiudizialità logica>>, ma identico discorso vale per le Sezioni unite del dicembre del 2014, non si ha un cumulo oggettivo, non vi sono, cioè, due domande.

Il processo, dal punto di vista oggettivo, è <<semplice>>, ha un unico oggetto, costituito dalla situazione elementare fatta valere.

La domanda di tutela del diritto non contiene un atto di esercizio dell'azione riguardante il rapporto; il dovere decisorio del giudice, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è circoscritto all'effetto e non concerne il rapporto.

Di conseguenza, senza che si abbia violazione dell'art. 112 c.p.c., può accadere che, in applicazione del principio del primato della ragione più liquida, la domanda sia respinta in forza di una questione <<propria>> relativa all'effetto (ad esempio, prescrizione), con assorbimento delle questioni attinenti al rapporto e, in quanto tali, comuni a tutti i diritti ed obblighi che ne scaturiscono.

In questo caso, per il principio che il contenuto della decisione (e del giudicato) dipende dal motivo di rigetto (teoria del motivo portante, accolta dalle Sezioni unite con le sentenze

del 2014), la sentenza non produce alcun effetto precettivo (e preclusivo) rispetto al rapporto madre e agli altri effetti.

Dunque: la sentenza di accoglimento in ogni caso e quella di rigetto quando è fondata su un <<motivo>> relativo al rapporto (nullità, inesistenza) ricomprendono nella loro <<sfera regolatrice>> il rapporto e, *in parte qua*, i suoi effetti.

Tuttavia, il coinvolgimento del rapporto madre non è collegato ad un accertamento di esso o esplicito, ove la pronuncia abbia preso posizione espressa sulla sua esistenza e validità, o implicito, ove le questioni relative alla sua esistenza e validità non siano state sollevate e decise in modo espresso.

L'implicazione del rapporto stipite ad opera del giudicato sull'effetto dipende non dal contenuto dichiarativo della sentenza e, quindi, dall'accertamento del rapporto, essendo irrilevante che esso sia stato compiuto o meno dal giudice, ma dalla <<efficacia precettiva>> del giudicato riguardante l'effetto.

Il nesso strutturale e funzionale tra i diritti e gli obblighi, riconducibili all'unico rapporto, fa sì che il riconoscimento o la negazione dell'uno si ripercuote sugli altri, conformandone la disciplina.

I più diritti sono reciprocamente legati: *simul stabunt, simul cadent*.

Il giudicato, che ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle ferie non godute, non resta insensibile rispetto al successivo provvedimento che nega il diritto del datore di lavoro ad irrogare sanzioni disciplinari, sul presupposto che il rapporto non è di lavoro subordinato, in quanto tali diritti sono elementi essenziali dell'equilibrio contrattuale realizzato dalle norme sostanziali.

4. Per concludere, mi preme sottolineare come le ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza, che, allo stesso modo, nelle azioni di adempimento e in quelle di impugnativa del contratto, pongono al centro della tutela il <<rapporto giuridico>>, concorrono alla

elaborazione di un modello di giurisdizione per il quale scopo del processo è di disciplinare la <<relazione giuridica>> delle parti, espressione della <<vicenda esistenziale>> sottoposta all'accertamento giudiziale.

Le sentenze n. 12310 del 2015, n. 22404 del 2018 e n. 26727 del 2024 (quest'ultima relativa al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), in materia di modificazione della domanda, sono figlie degli arresti del 2014 sulla eccezione di nullità.

Questi provvedimenti sono legati da un filo unico e inscindibile, ossia la consapevolezza che la giurisdizione costituisce una risorsa limitata e che, di conseguenza, non deve “girare a vuoto”, ma deve essere in grado di risolvere, in maniera efficiente, i conflitti di interessi sorti tra le parti, mediante un accertamento non parziale ma pieno della relazione sostanziale.

In questo contesto, non può non essere riconsiderato il ruolo dell'art. 34 c.p.c.

Questa norma, che riproduce il paragrafo 256 della ZPO tedesca (senza trascurare, peraltro, che, per quest'ultima disposizione, la proposizione della domanda di accertamento incidentale è proponibile fino alla chiusura della discussione orale), voluta da Chiovenda in reazione alle dottrine di Savigny e di Mortara sul giudicato esteso alla motivazione, da sempre, ha creato più problemi di quanto ne abbia risolti.

In una sorta di palingenesi dei fini, lo stesso Chiovenda è stato costretto a ridimensionarne la portata, da un lato, ritenendo escluso dal suo ambito di applicazione le ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto il diritto principale del rapporto complesso (il diritto al godimento della cosa rispetto alla proprietà e alla locazione) e, dall'altro lato, in caso di obbligazioni rateali o periodiche, ritenendo sufficiente la contestazione del rapporto ai fini della sua decisione con efficacia di giudicato.

In un ordine di idee simile, Allorio, Redenti e Satta hanno ritenuto che, in non poche fattispecie, la semplice contestazione sia causa sufficiente dell'accertamento con autorità di giudicato dell'esistenza e della validità del rapporto.

Oggi, divenuto recessivo il principio che l'oggetto del giudicato è circoscritto all'effetto, è forse giunto il momento di ridimensionare la portata dell'art. 34 c.p.c., considerandola, essenzialmente, una norma regolatrice della competenza, come, del resto, fa intendere la sua collocazione nella sezione dedicata alle modificazioni della competenza per ragioni di connessione.